

Avente ad oggetto: anzianità di servizio; ricostruzione di carriera; differenze retributive.

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

Con ricorso depositato il 5.6.2019 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver operato alle dipendenze dell'Ente resistente per l'Istituto per la Microelettronica ed i Microsistemi (IMM) presso la sede secondaria di Agrate Brianza dal 2006 quale assegnista di ricerca nonché dal 2009 in forza di contratto a termine in scadenza il 30.6.2010, poi prorogato senza soluzione di continuità sino al 31.3.2017 per l'espletamento di attività di ricerca sul tema "sviluppo di materiali e dispositivi per applicazioni nel campo delle memorie non volatili basate su meccanismi magnetoresistivi e sulla scrittura mediante utilizzo di correnti spin-polarizzate", con inquadramento al livello III del CCNL di settore quale ricercatore, rappresentava di essere stato assunto a tempo indeterminato dall'1.2.2017 a seguito del superamento di un concorso pubblico per la tematica di ricerca "competenze nel campo delle metodologie fisiche e dei materiali innovativi per applicazioni avanzate ICT".

Premesso di aver maturato il 29.11.2012 uno scatto retributivo dovuto all'anzianità di servizio triennale, con conseguente inserimento nella II fascia stipendiale, lamentava l'omessa valutazione dell'anzianità di servizio relativa ai rapporti a termine in sede di assunzione a tempo indeterminato, essendo stato inserito nella I fascia stipendiale del III livello.

Tanto premesso in fatto, rassegnava le seguenti conclusioni: *"Nel merito: 1) accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti, il diritto del ricorrente di vedersi considerare, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti scatti stipendiali, l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato presso il [redacted] prima dell'assunzione a tempo indeterminato del 01/02/2017; e per l'effetto, 2) condannare il [redacted] a riconoscere al ricorrente l'intera anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il [redacted] precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato e per l'effetto a ricostruire la carriera del ricorrente, dal 01/07/2009 ad oggi, anche con riferimento alla fascia stipendiale da attribuire; 3) condannare il [redacted] a corrispondere le differenze retributive e contributive maturate e maturande dal 01/02/2017, oltre accessori, in misura e con decorrenza di legge", con vittoria di spese.*

Tempestivamente costituitosi in giudizio, il C. . . . rilevava l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto o, in subordine, il contenimento della condanna in ragione del blocco stipendiale relativo agli anni 2010 - 2015, esclusa la rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti, stante la relativa natura documentale, trattata la causa per iscritto ex art. 83 comma 7 lett. h del D.L. 18/2020 in ragione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, autorizzato il deposito di note sostitutive della discussione orale, la causa viene decisa mediante deposito a PCT della presente sentenza.

Quanto al . . . si evidenzia l'inoltro in Cancelleria a mezzo pec delle note conclusive in data 17.6.2020, come da relativa attestazione, agli atti.

Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Preliminarmente, ritiene il Giudicante di aderire in larga misura, condividendole -anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.- alle conclusioni rassegnate in fattispecie integralmente sovrapponibili a quella per cui è causa da una parte della Giurisprudenza sia di merito (cfr. Trib. Monza 331/2019; Trib. Milano 1028/2011, 143/2013, 294/2014, 1367/2016, 2.8.2017; C.d.A. Milano 316/2016) che di Legittimità (cfr. Cass. 27950/2017, 7112/2018, 7309/2020), al cui iter logico - motivazionale, pertanto, si riporta.

La sequenza negoziale oggetto di giudizio risulta pacifica tra le parti, avendo il . . . versato in atti il primo contratto a termine del 3.7.2009 (prot. AMMCNT-CNR n. 51806 del 14.7.2009), un'attestazione di servizio del 22.5.2015 resa dall'I.M.M. (cfr. docc. 1 e 2 della relativa produzione), ricognitiva delle proroghe (*sub* 3 e ss.) intervenute senza soluzione di continuità sino al 31.3.2017 per l'espletamento di attività di ricerca sul tema "sviluppo di materiali e dispositivi per applicazioni nel campo delle memorie non volatili basate su meccanismi magnetoresistivi e sulla scrittura mediante utilizzo di correnti spin-polarizzate" nonché, da ultimo, il contratto a tempo indeterminato dell'1.2.2017 (*sub* 11), in ambo i casi con inquadramento al livello III del CCNL di settore quale ricercatore.

Parte ricorrente ha altresì documentato l'attribuzione della II fascia stipendiale il 29.11.2012 (cfr. doc. 9b) e successivamente della III (cfr. doc. A allegato alle note conclusive), circostanza non precisamente contestata dal C

In punto di diritto, l'odierno ricorrente lamenta la violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato di cui alla clausola 4, pt.1, dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (stipulato il 18/3/99) nella misura in cui l'Ente resistente, assegnandogli la prima fascia stipendiale del terzo livello del CCNL di settore al tempo dell'assunzione a tempo indeterminato (1.2.2017), ha azzerato l'anzianità di servizio e retributiva già maturata (e riconosciuta) in costanza di rapporto a termine.

Per le ragioni di seguito esposte, l'assunto può ritenersi fondato.

Come già osservato (cfr. Trib. Monza cit.), "la presente controversia attiene all'interpretazione della nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, pt.1, dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (stipulato il 18/3/99) e, più in particolare, alla possibilità di porre detta previsione a fondamento della pretesa di attribuire a un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento riserva solo ai lavoratori a tempo indeterminato.

Lo scatto di anzianità ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggiore professionalità e competenza del lavoratore.

Con recenti pronunce la Corte di Cassazione ha affermato che *"In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex l. n.296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal Legislatore proprio al fine di consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo"*; (nella specie, la S.C. ha confermato l'ordinanza impugnata, che aveva riconosciuto un quinquennio di anzianità pre-ruolo ad una lavoratrice assunta dal . a seguito di procedura di stabilizzazione, avendo accertato che le mansioni svolte, sia prima che dopo il collocamento in ruolo, erano state sempre quelle di ricercatore, ancorché le prime svolte in una fase formativa)" (Cass. 27950/17; cfr. Cass. 3473/19, 14907/17, 22558/16).

Nel caso in esame, la progressiva reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, per ben 7 anni circa (dal 2010 al 2017), ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico del rapporto a tempo indeterminato".

Invero, Podierno ricorrente ha dedotto di aver espletato le medesime attività sia prima che dopo la stabilizzazione, non a caso corrispondenti al profilo di ricercatore di III livello poi formalmente attribuito; a tale stregua, a ben vedere, nel rilevante torno temporale trascorso alle dipendenze del ricorrente, sia pure a termine, ha acquisito un'esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di anzianità assunti a tempo indeterminato sin dall'origine.

La circostanza, peraltro, non è stata precisamente contestata dal ricorrente che si è limitato a richiamare sul punto le clausole contrattuali ed a diversificare il rapporto a termine da quello a tempo indeterminato in base alle modalità di reclutamento del personale ed all'astratta professionalità richiesta da ciascuna tipologia negoziale.

Né, d'altra parte, una simile disparità di trattamento risulta legittimata da alcuna "ragione oggettiva" o in altro modo giustificabile.

La più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che le differenze di trattamento tra assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e assunti con contratti a tempo determinato sono ammissibili solo qualora si tratti di istituti "obiettivamente incompatibili" con la natura del contratto speciale.

Del pari, anche la Suprema Corte ha osservato in fattispecie analoghe a quella per cui è causa come "il *R. pur affermando l'esistenza di ragioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni, le quali sole avrebbero potuto legittimare la disparità. Ha insistito, infatti, nella natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità del contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente nonché sulle modalità di reclutamento del personale nel settore della ricerca e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Le "ragioni oggettive richiamate nella clausola 4 attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine alle quali il ricorrente (...) non dissimilmente dal caso di specie)- ha affermato che "le attività di ricerca presuppongono una lunga maturazione dei ricercatori attraverso esperienze effettuate con attività di ricerca necessariamente svolta nell'ambito di contratti a tempo determinato, tanto che l'esperienza specifica almeno triennale costituisce requisito per l'accesso al concorso per l'inquadramento nel profilo di ricercatore di III livello (...)"*. Dalle stesse deduzioni del ricorrente risulta, dunque, che le mansioni, sia nel corso del rapporto a tempo determinato, sia nel corso del rapporto a tempo indeterminato, sono quelle di ricercatore, pur essendo le prime svolte in una fase formativa del lavoratore sicchè manca, nella specie, l'allegazione di circostanze idonee a legittimare un trattamento differenziale" (cfr., ex multis, Cass. 27950/2017).

A fronte dell'inadempimento del Legislatore nazionale, la clausola 4.1 dell'accordo non può che trovare applicazione diretta, in quanto previsione che la Corte di Giustizia ha espressamente dichiarato self-executing (causa C-268/06, sent. 15/4/08).

In applicazione delle susposte coordinate ermeneutiche, l'azzeramento -al tempo dell'assunzione a tempo indeterminato- dell'anzianità già maturata dal ricorrente in costanza di rapporto a termine si risolve in una disparità di trattamento non giustificata da ragioni oggettive e, dunque, lesiva della clausola 4 di cui al citato Accordo Quadro.

Pertanto, va accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata anteriormente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, in ragione dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti e, quindi, a far data dall'1.7.2009 e, conseguentemente, ne va dichiarato il diritto alla ricostruzione della carriera, a fini giuridici ed economici, tenuto conto dell'anzianità complessivamente maturata a decorrere dalla medesima data, in uno all'attribuzione di ogni conseguente beneficio di legge e di contratto e con il riconoscimento delle conseguenti progressioni stipendiali, escluse le annualità per legge soggette a limitazioni.

Per l'effetto, il € va condannato al pagamento delle differenze retributive dovute in conformità degli incrementi previsti dalla disciplina contrattuale, secondo le previste progressioni delle fasce stipendiali rapportate all'anzianità, escluse le annualità per legge soggette a limitazioni, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo; va, invece, esclusa la rivalutazione monetaria atteso il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti retributivi previsto dall'art. 22 comma 36 della legge 724/1994, non attinto dalla pronuncia della Corte Costituzionale 459/2009 in materia di pubblico impiego.

In ragione dell'orientamento non univoco registrabile giurisprudenza si stima equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata anteriormente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, in ragione dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti, dall'1.7.2009 e conseguentemente dichiara il diritto alla ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici, tenuto conto dell'anzianità complessivamente maturata a decorrere dalla medesima data, in uno all'attribuzione di ogni conseguente beneficio di legge e di contratto e con il riconoscimento delle conseguenti progressioni stipendiali, escluse le annualità per legge soggette a limitazioni;
- 2) condanna il R al pagamento delle differenze retributive dovute in conformità degli incrementi previsti dalla disciplina contrattuale, secondo le previste progressioni delle fasce stipendiali rapportate all'anzianità, escluse le annualità per legge soggette a limitazioni, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- 3) compensa le spese.

Monza, 7.7.2020

Il Giudice
Dott.ssa Z. Crispino